

Agosto 2022

sommario

SCADENZE	3
SCADENZARIO SETTEMBRE 2022	3
ESTERO	13
BUONO DI € 10.000 PER LE IMPRESE PARTECIPANTI A FIERE INTERNAZIONALI ORGANIZZATE IN ITALIA	13
REGISTRAZIONE ALL'IMPORT IN UE DI DETERMINATI PRODOTTI LAMINATI PIATTI IN ACCIAIO SPEDITI DALLA TURCHIA	14
PRESENTAZIONE INTRASTAT: INDIETRO TUTTA, AL 25 DEL MESE SUCCESSIVO AL PERIODO DI RIFERIMENTO	14
BONUS ALLE IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE E FIERE INTERNAZIONALI IN ITALIA	15
DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SULL'IMPORT DI ALCUNI ACCIAI ANTICORROSIONE ORIGINARI DELLA RUSSIA E DELLA TURCHIA	17
FISCALE	18
ESEMPIO CALCOLO CREDITO IMPOSTA CONSUMI 2° TRIMESTRE 2022 "NON ENERGIVORE"	18
CRISI D'IMPRESA, SOGLIE ALLERTA INPS, INAIL, ADER E ADE	23
CORSI "ON LINE", L'IVA SEGUE IL CLIENTE	29

LAVORO	31
IL DECRETO TRSAPARENZA: INFORMAZIONI DA RENDERE AI LAVORATORI	31
LE RECENTI MODIFICHE ALLE TUTELE PER LA GENITORIALITÀ	32
SMART WORKING: NUOVE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DAL 1° SETTEMBRE 2022 ...	34
DECRETO AIUTI-BIS: AUMENTO DEI BENEFIT, RIDUZIONE DEL CUNEO CONTRIBUTIVO ED ESTENSIONE DEL BONUS	36
SMART WORKING: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SPOSTATO AL 1° NOVEMBRE 2022....	39
LEGALE	40
GDPR E L'INTRICATA VICENDA DI GOOGLE ANALYTICS.....	40
OPPORTUNITÀ E FINANZIAMENTI	42
BANDO CULTURA FINANZIARIA - ANNO 2022 (CODICE 22CF)	42
NUOVI BANDI: BREVETTI+, MARCHI+ E DISEGNI+	43
BORSE DI STUDIO PER INCENTIVARE L'ISCRIZIONE DI STUDENTI DEL TERRITORIO AI CORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) ORGANIZZATI NELLA PROVINCIA DI VICENZA - Edizione 2022 (codice 22BS)	45

SCADENZE
SCADENZARIO SETTEMBRE 2022

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 5/9/22	LIBRETTO FAMIGLIA. Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	Utilizzatori libretto famiglia	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center.	Art. 54 bis, Legge n. 96/2017 Inps circ. n. 107/2017.
lunedì 12/9/22	IMPOSTA DI BOLLO FE. - Variazione dati elenco B - Entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, il cedente o prestatore / intermediario delegato, può procedere alla variazione dei dati proposti dalla Agenzia, qualora non ricorrano i presupposti per una o più fatture per l'applicazione del bollo oppure ricorrendone i presupposti l'imposta di bollo non sia stata indicata in fattura.	Contribuenti I.V.A.	Mediante il servizio presente nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del soggetto passivo IVA presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.	D.M. 4.12.2020 e Provv.Ae n. 34958 del 4/2/2021. Per ogni trimestre, l'Ade predispone due elenchi A non modificabile e B modificabile, rispettivamente i contenenti le fatture elettroniche con l'imposta di bollo assolta e quelle che non riportano l'imposta di bollo pur risultando potenzialmente dovuta. Per maggiori informazioni si rinvia alla notizia https://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8569:imposta-di-bollo-su-fe-nuova-procedura-e-nuovi-termini-di-versamento&catid=1016&Itemid=300783
giovedì 15/9/22	MODELLO 730. Per le dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti dal 16/7 al 31/8 al CAF / Intermediario abilitato/ Sostituto, termine per: - la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730 comprensivi dei prospetti (730-3/730-4) nonché delle buste contenenti il modello 730-1 (scelta della destinazione dell'8 per mille e del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF); - la consegna all'interessato copia della dichiarazione elaborata compreso il relativo prospetto di liquidazione (730-3).	CAF / professionisti abilitati / sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale	La trasmissione va effettuata in via telematica e riguarda le dichiarazioni elaborate, i prospetti di liquidazione e i mod. 730-1.	

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
giovedì 15/9/22	FATTURAZIONE DIFFERITA. Termine per l'emissione delle fatture differite relative alle cessioni di beni effettuate nel mese precedente con emissione di DDT o alle prestazioni di servizi effettuate (in senso IVA) nel mese precedente individuabili mediante idonea documentazione.	Contribuenti I.V.A.	Modalità elettronica SDI (ad eccezione per i casi di esonero e divieto) per la fattura elettronica.	Considerare le fatture nella liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione dell'operazione.
giovedì 15/9/22	FATTURE ATTIVE. Termine per l'annotazione delle fatture attive relative ad operazioni effettuate nel mese precedente.	Contribuenti I.V.A.	Registro I.V.A. vendite art. 23 DPR 633/1972.	
venerdì 16/9/22	INPS DIPENDENTI. Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sulle retribuzioni del mese precedente.	Datori di lavoro	Con Modello F24.	
venerdì 16/9/22	INPS COLLABORATORI. Versamento all'Inps del contributo alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, amministratori) e degli associati in partecipazione.	Committenti di lavoro parasubordinato	Con Modello F24.	Si ricorda che dal 1° gennaio 2016, in base all'art. 52 D. Lgs. 81/2015 (Jobs Act) è abrogata la disciplina del lavoro a progetto, ossia degli artt. da 61 a 69-bis del D.Lgs. 276/2003.
venerdì 16/9/22	LIQUIDAZIONE IVA. Determinazione della differenza a debito o a credito relativa al mese precedente.	Contribuenti I.V.A. mensili	Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi.	Nonostante la semplificazione operata dal DPR 435/01, si ritiene opportuno annotare comunque le liquidazioni nei registri.
venerdì 16/9/22	VERSAMENTO I.V.A. Liquidazione periodica del mese precedente. Minimo € 25,83.	Contribuenti I.V.A. mensili	Mod. F24.	Codice tributo mensili 6008; Per la compensazione il mod. F24 va presentato anche se con saldo a zero.
venerdì 16/9/22	RITENUTE REDDITI CAPITALE. Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale corrisposti nel mese precedente.	Tutti i sostituti d'imposta	Con Modello F24, è possibile la compensazione.	Codici tributo: 1025; 1030; 1031; 1032; 1035; 1243.N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007).

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
venerdì 16/9/22	RITENUTE REDDITI LAVORO. Versamento delle ritenute Irpef su compensi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente.	Datori di lavoro e committenti di lavoro autonomo	Con Modello F24.	Codici tributo: 1001 retribuzioni inclusi redditi assimilati (compresi collaboratori), 1002 arretrati, 1012 Tfr, 1040 provvigioni e lavoro autonomo. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007) - dal 01/01/2017 sono stati soppressi codici tributo e confluiti in altri codici tributo (RM.13/E/2017).
venerdì 16/9/22	RITENUTE SU ADDIZIONALI. Versamento delle rate di addizionale regionale e comunale all'Irpef (saldo e acconto).	Datori di lavoro	Con Modello F24.	Codici: 3802 per l'addizionale regionale; 3848 per l'addizionale comunale a saldo; 3847 per l'addizionale comunale in acconto. Va indicato anche il mese di riferimento (00MM). Per l'addizionale regionale va indicato anche il codice regione e per quella comunale il codice catastale del comune. Rif. R.M. n. 368/E/07 e R.M. n. 395/E/07.
venerdì 16/9/22	VERSAMENTI RATEIZZATI. Versamento rateale delle imposte scaturenti da dichiarazioni mod. REDDITI, IRAP e IVA.	Contribuenti titolari di partita IVA (persone fisiche o società)	Con Modello F24.	Contribuenti che hanno scelto la rateizzazione.
martedì 20/9/22	CONAI. Presentazione della dichiarazione mensile di agosto.	Soggetti iscritti al Conai	Invio telematico.	Per ulteriori informazioni contattare l'area Sicurezza e Ambiente dell'Associazione Tel. 0444-232210.
martedì 20/9/22	QUOTA ASSOCIATIVA APINDUSTRIA. Versamento della quota associativa del mese precedente.	Associati APINDUSTRIA	A mezzo bonifico, assegno bancario o conto corrente postale.	

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
mercoledì 21/9/22	RAVVEDIMENTO OMESSI VERSAMENTI. Termine per la regolarizzazione, con applicazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 1,5%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute che dovevano essere effettuati entro il 22 del mese di agosto. Nb.: Si evidenzia che dal 2016 le sanzioni sono ridotte/dimezzate se la regolarizzazione avviene entro i 90 giorni: • sanzione del 0,1% giornaliero per ritardi brevi fino a 14 giorni; • sanzione del 1,5% per ritardi dal 15° al 30° giorno; • sanzione del 1,67% per la regolarizzazione entro i 90 giorni dalla scadenza.	Contribuenti con omessi versamenti	Versamento con Mod. F24 dei tributi, degli interessi e delle sanzioni.	Cod. tributo sanzioni: 8904 (IVA); 8906 (ritenute); 8902 (addiz. Reg.le); 8926 (addiz. Com.le); 8918 (Ires); 8907 (Irap); 8918 (Ires). Gli interessi legali relativi al ravvedimento vanno versati con specifici codici tributo: 1991 (Interessi - IVA); 1994 (interessi - Add.le Reg.le); 1998 (interessi -Add.le Com.le); 1990,(interessi - IRES); 1989 (Interessi - IRPEF); 1992 (Interessi - Imposte sostitutive); 1993 (interessi IRAP). Si precisa che gli interessi legali relativi al ravvedimento di ritenute continuano ad essere sommati al codice tributo (RM. n.109/E del 22/5/2007 - RM. n.368/E del 12/12/2007). Per approfondimenti: http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=category&id=206&Itemid=246
mercoledì 21/9/22	IMPOSTE REDDITI SC/IRAP - CON APPROVAZIONE LUNGA. Versamento imposte con maggiorazione dello 0,40%, nonché eventuali imposte sostitutive.	Società di capitali con approvazione bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Con mod. F24. Sono possibili sia la compensazione che la rateizzazione.	Società con esercizio sociale coincidente con l'anno solare e con approvazione del bilancio nel mese di giugno 2022. Codici tributo: 2001 acconto Ires prima rata; 3812 acconto Irap prima rata; 2003 saldo Ires; 3800 saldo Irap; 6099 saldo IVA annuale (l'IVA annuale non versata al 16.3 dovrà essere versata entro oggi maggiorata dello 0,40% per ogni mese o frazione dal 16.3 alla data di versamento); 6494 IVA da adeguamento agli Studi di settore e 2118 relativa maggiorazione del 3% se dovuta.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 26/9/22	INTRASTAT. Presentazione degli elenchi mensili relativi al mese di agosto.	Aziende che presentano i modelli INTRASTAT con cadenza mensile	Utilizzo del Servizio Telematico Doganale o Entratel.	Elenco per le operazioni effettuate (cessioni di beni e prestazioni di servizi) diverse da quelle previste negli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972. Elenco per le operazioni acquisite (acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972). Elenco 1 – sexies per il trasferimento di beni relativi alle operazioni cd. “call-off stock”.
venerdì 30/9/22	IMPOSTA DI BOLLO FE. Versamento imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre.	Contribuenti I.V.A.	Mediante il servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il Modello F24 con modalità esclusivamente telematica.	N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. Per maggiori informazioni si rinvia alla notizia https://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8569:imposta-di-bollo-su-fe-nuova-procedura-e-nuovi-termini-di-versamento&catid=1016&Itemid=300783
venerdì 30/9/22	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI. Versamento imposta registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal Primo Settembre. L'imposta è dovuta per la prima annualità, per ciascuna delle annualità successive, per le proroghe di contratti scaduti.	Titolari di contratti di locazione (escluso cedolare secca persone fisiche)	Modello F24 elide.	

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
venerdì 30/9/22	MODELLO 730. Per le dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti dal 1/9 al 30/9 al CAF / Intermediario abilitato/ Sostituto, termine per: - la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730 comprensivi dei prospetti (730-3/730-4) nonché delle buste contenenti il modello 730-1 (scelta della destinazione dell'8 per mille e del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF); - la consegna all'interessato copia della dichiarazione elaborata compreso il relativo prospetto di liquidazione (730-3).	CAF / professionisti abilitati / sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale	La trasmissione va effettuata in via telematica e riguarda le dichiarazioni elaborate, i prospetti di liquidazione e i mod. 730-1.	
venerdì 30/9/22	STS-730 PRECOMPILATO. Invio dei dati relativi alle spese sanitarie Primo semestre 2022 mediante il Sistema Tessera Sanitaria (STS).	Studi medici e strutture ospedaliere e sanitarie: aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per assistenza protesica e integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per servizi sanitari, iscritti all'Albo dei medici chirurghi, degli odontoiatri e dei veterinari	Modalità telematica Sistema Tessera Sanitaria.	DM 2/2/2022.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
venerdì 30/9/22	UNIEMENS. Trasmissione telematica delle informazioni relative ai flussi contributivi e retributivi relativi al mese di AGOSTO.	Datori di lavoro di lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica, ovvero tenuti alla compilazione della parte della sezione "dati previdenziali ed assistenziali Inps" della CU; committenti di lavoro parasubordinato, relativamente ai lavoratori iscritti alla gestione separata; associanti in partecipazione, per gli associati che prestano esclusivamente attività lavorativa.	Mediante trasmissione telematica e procedura informatica denominata "UniEmens". La trasmissione può essere effettuata direttamente o mediante intermediari abilitati.	Per l'abilitazione diretta occorre compilare apposito modulo da presentare alla competente sede Inps che rilascerà un codice di accesso ad eccezione di coloro che già lo possiedono per l'invio delle denunce mensili DM10/2 e/o EMENS.
venerdì 30/9/22	RIMBORSO IVA UE. Presentazione telematica delle istanze di rimborso Iva UE con riferimento all'anno 2021.	Soggetti legittimati al rimborso Iva UE	Tramite l'Agenzia delle Entrate, utilizzando i servizi telematici.	La gestione dei rimborsi è curata dal Centro Operativo di Pescara.
venerdì 30/9/22	VERSAMENTI RATEIZZATI. Versamento rata delle imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi.	Contribuenti non titolari di partita IVA (persone fisiche)	Modello F24.	Contribuenti che hanno scelto la rateizzazione.
venerdì 30/9/22	PARITÀ DI GENERE. Redazione e presentazione della relazione di parità di genere per il biennio 2020-2022.	Datori di lavoro con più di 50 dipendenti	Portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al seguente link: http://servizi.lavoro.gov.it	Art. 46 D.lgs. 198/2006 Decreto interministeriale 29.3.2022.
venerdì 30/9/22	LIBRO UNICO DEL LAVORO. Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione.	Art. 39, L. 133/2008 Art. 40, L. 214/2011. DM 9.7.2008 Min. Lavoro circ. 20/2008 INAIL nota 9.12.2008.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
venerdì 30/9/22	COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA. Trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: ai mesi Aprile - Maggio - Giugno per soggetti mensili; al secondo trimestre per i soggetti trimestrali. NB: Scadenza prorogata a fine mese per effetto del dl 73/2022 cd. "Semplificazioni".	Contribuenti I.V.A. mensili e trimestrali	Telematicamente direttamente (tramite Fisconline o Entratel) o a mezzo intermediari abilitati (Entratel). Utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA" approvato con Prov. del 27/3/2017.	Per approfondimenti si rinvia al materiale disponibile sul sito www.apindustria.vi.it > fiscale > contabilità ed Iva > comunicazione liquidazioni iva periodiche. http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6119:comunicazione-liquidazioni-iva-periodiche-dal-2017&catid=198&Itemid=246
venerdì 30/9/22	GRUPPO IVA. Opzione per adottare con effetto dal 1/1/2023 della disciplina del Gruppo Iva.	Società fra le quali ricorrono congiuntamente specifici vincoli (finanziario, economico e organizzativo)	Dichiarazione (opzione) sottoscritta da tutti i partecipanti per costituire il gruppo Iva. Invio telematico da parte della capogruppo all'Agenzia delle Entrate.	Art. 70-bis ss del DPR 633/72 D.M. 6/4/2018 Provvedimento AdE 19/9/2018 Il Gruppo Iva comporta l'assunzione di un'unica partita Iva di gruppo (le singole partecipanti mantengono il proprio codice fiscale).
venerdì 30/9/22	DICHIARAZIONE E VERSAMENTO MENSILE IVA IOSS. Presentazione della dichiarazione IVA e relativo versamento del mese precedente dei dati delle vendite a distanza di beni importati ≤ a 150,00 euro verso privati UE (B2C).	Soggetti aderenti al regime IOSS	Portale dell'Agenzia delle entrate.	Prov. Ae 25/6/2021.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
venerdì 30/9/22	ISTANZA ACCESSO REGOLARIZZAZIONE INDEBITO UTILIZZO CREDITO IMPOSTA R&S 2015-2019 La possibilità di regolarizzazione (istanza entro fine settembre 2022 e versamento dal 16/12/2022) non è ammessa in qualsiasi ipotesi. E' ammessa nel caso di errori (ad esempio quantificazione dell'importo, determinazione media storica) mentre <u>è esclusa</u> nei seguenti casi: - condotte fraudolente; - fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; - false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; - mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. L'istanza è altresì preclusa per i crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.	Imprese interessate	All'Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica.	Art. 5 DI 146/2021 - Provv. AdE. Il versamento andrà eseguito il 16/12/2022 (oppure in tre rate annuali di pari importo il 16/12/2022, il 16/12/2023 e il 16/12/2024) In presenza di atti di recupero crediti o altri provvedimenti impositivi notificati fino alla data del 22 ottobre 2021 il ricorso al riversamento in forma rateale è tuttavia precluso

Promemoria: scadenze con data variabile

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
Entro 7 giorni dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale o, in caso di mancato accordo, dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGS/CDS. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) o a Contratti di Solidarietà (CdS)	In unica soluzione, contestualmente: - Al Ministero del Lavoro - Alle Direzioni Territoriali del Lavoro territorialmente competenti.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).
Entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (entro la fine del mese successivo per sospensioni dovute ad eventi atmosferici)	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGO. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo)	In via telematica all'Inps territorialmente competente, indicando: - causa della sospensione o riduzione - presumibile durata - nominativi dei lavoratori interessati - ore richieste.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).
Entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA	FATTURA IMMEDIATA. Termine ultimo di emissione/trasmissione della fattura immediata	Soggetti I.V.A.	Modalità elettronica SDI (salvo i casi di esonero o divieto)	Art. 21 co. 4 lettera a) DPR 633/1972.
Prima dell'inizio della prestazione	COMUNICAZIONE LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI. Invio all'Ispettorato territoriale dei dati relativi ai rapporti di lavoro autonomo ex art. 2222.	Generalità dei committenti che operano in qualità di imprenditori	Dal 1° maggio 2022 esclusivamente in via telematica tramite il portale "Servizi Lavoro" del Ministero del Lavoro (N.B non più ammessa procedura transitoria tramite e-mail)	Art. 13, D.L. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021; art. 14, comma 1, D. Lgs. N. 81/2008. Nota INL n. 29 del 11/1/22.

ESTERO

BUONO DI € 10.000 PER LE IMPRESE PARTECIPANTI A FIERE INTERNAZIONALI ORGANIZZATE IN ITALIA

La Legge di conversione¹ del "DL Aiuti" ha introdotto l'art. 25-bis il quale prevede il rilascio di un buono del valore di 10.000 euro alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali in Italia, nel periodo 16 luglio – 31 dicembre 2022, elencate nel calendario approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato.

Il buono, che ha validità fino al 30.11.2022 e può essere richiesto una sola volta per beneficiario, è rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili (34 mil. euro), previa presentazione di una richiesta sull'apposita piattaforma che sarà disponibile entro 30 giorni dal 16.7.2022. All'atto della presentazione della richiesta l'azienda deve aver ottenuto l'autorizzazione a partecipare alla manifestazione fieristica.

Tramite la stessa piattaforma dovrà essere presentata, entro la data di scadenza del buono, l'istanza di rimborso.

¹ [Legge 15 luglio 2022, n.91, pubblicata nella GU Serie Generale n.164 del 15.7.2022](#)

REGISTRAZIONE ALL'IMPORT IN UE DI DETERMINATI PRODOTTI LAMINATI PIATTI IN ACCIAIO SPEDITI DALLA TURCHIA

È stato pubblicato nella GUUE L198 del 27.7.2022 il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1310¹ che apre **un'inchiesta al fine di determinare se le importazioni di prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati** (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), **semplicemente laminati a caldo**, ad esclusione dei prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm, attualmente classificati con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12, **spediti dalla Turchia**, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia (codici TARIC 7219 11 00 10, 7219 12 10 10, 7219 12 90 10, 7219 13 10 10, 7219 13 90 10, 7219 14 10 10, 7219 14 90 10, 7219 22 10 10, 7219 22 90 10, 7219 23 00 10, 7219 24 00 10, 7220 11 00 10, e 7220 12 00 10), **eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408² della Commissione.**

Detti prodotti sono soggetti a registrazione all'importazione, per un periodo di nove mesi a decorrere dal 28.7.2022, al fine di garantire, qualora i risultati dell'inchiesta confermino l'elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato, non superiore al 17,3%, possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

PRESENTAZIONE INTRASTAT: INDIETRO TUTTA, AL 25 DEL MESE SUCCESSIVO AL PERIODO DI RIFERIMENTO

Come probabilmente si ricorderà, il Decreto "Semplificazioni" del 21 giugno scorso (DL n.73/2022) aveva differito il termine per la presentazione dei modelli Intrastat entro il mese successivo al periodo di riferimento.

Tuttavia, al termine dell'iter parlamentare, lo scorso 2 agosto, il Decreto è stato emendato **ripristinando il termine di presentazione** degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie **al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.**

La Legge 4 agosto 2022, n.122, che ha convertito, con modificazioni, il DL in parola, ha infatti sostituito all'art. 3, co.2, lett.b), le parole «entro il mese successivo al periodo di riferimento» con le parole «entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento».

Pertanto, gli Intrastat del mese di luglio 2022 andranno presentati entro il 25 agosto e gli Intrastat del III trimestre 2022 andranno presentati entro il 25 ottobre.

¹ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1310 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2022 che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia mediante importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, e che dispone la registrazione di tali importazioni <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1310&from=IT>

² REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1408 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 2020 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1408&from=IT>

BONUS ALLE IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE E FIERE INTERNAZIONALI IN ITALIA

Come annunciato in ApiWeekly del 3 agosto scorso, la Legge di conversione¹ del "DL Aiuti" ha introdotto l'art. 25-bis il quale prevede il **rilascio di un buono del valore di 10.000 euro alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali in Italia, nel periodo 16 luglio – 31 dicembre 2022, elencate nel calendario approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.**

Detto calendario è ora disponibile al link <http://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662/>

Il rimborso massimo erogabile è pari al **50%** delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti o da sostenere, fermo restando il **valore massimo di euro 10.000.**

L'agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento *de minimis*.

Il buono, che ha validità fino al 30.11.2022 e può essere **richiesto una sola volta per beneficiario** e può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, è rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico **secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande** e nei limiti delle risorse disponibili (34 mil. euro), previa presentazione di una **richiesta tramite l'apposita piattaforma**, messa a disposizione sul sito internet www.mise.gov.it sezione "Buono fiere", **dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9 settembre 2022.**

Attenzione: le domande si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell'attestazione di avvenuta trasmissione.

A decorrere dalle ore 10:00 del 7 settembre 2022 e fino al termine iniziale di apertura dello sportello le aziende possono **verificare** il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica (p.es. verificare la validità della Carta Nazionale dei Servizi, accertare il potere di rappresentanza del soggetto che presenta la domanda).

Le **spese ammissibili** sono:

- a) spese per l'affitto degli spazi espositivi. Oltre all'affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica;
- b) spese per l'allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all'esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
- c) spese per la pulizia dello spazio espositivo;
- d) spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell'ambito dello spazio fieristico;
- e) spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
- f) spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
- g) spese per l'impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;

¹ Legge 15 luglio 2022, n.91, pubblicata nella GU Serie Generale n.164 del 15.7.2022

- h) spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all'interno dello spazio espositivo;
- i) spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica.

Non sono ammesse le spese relative a imposte e tasse.

L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Infine, ai fini **dell'erogazione dell'agevolazione**, i soggetti beneficiari devono presentare, attraverso la procedura informatica, con le modalità e i termini indicati in un successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese e fermo restando il termine finale di validità del buono, apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle fiere.

Normativa:

Decreto Direttoriale 4.8.2022 (pubblicato nella GU n.195 del 22.8.2022), facsimile Modulo di richiesta, Oneri informativi <https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-4-agosto-2022-termini-e-modalita-di-presentazione-delle-domande-per-il-rilascio-del-buono-fiere>

Info dal sito del MISE <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/buono-fiere>

DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SULL'IMPORT DI ALCUNI ACCIAI ANTICORROSIONE ORIGINARI DELLA RUSSIA E DELLA TURCHIA

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1395¹ la Commissione ha istituito, **dal 13.8.2022**, un dazio antidumping definitivo **sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai legati o non legati; placcati o rivestiti — mediante galvanizzazione per immersione a caldo — di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio; passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l'oliatura o la sigillatura; contenenti in peso: non più di 0,5 % di carbonio, non più di 1,1 % di alluminio, non più di 0,12 % di niobio, non più di 0,17 % di titanio e non più di 0,15 % di vanadio; presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, originari della Russia e della Turchia**, attualmente classificati con i codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210 41 00 20, 7210 41 00 30, 7210 49 00 20, 7210 49 00 30, 7210 61 00 20, 7210 61 00 30, 7210 69 00 20, 7210 69 00 30, 7210 90 80 92, 7212 30 00 20, 7212 30 00 30, 7212 50 61 20, 7212 50 61 30, 7212 50 69 20, 7212 50 69 30, 7212 50 90 14, 7212 50 90 92, 7225 92 00 20, 7225 92 00 30, 7225 99 00 22, 7225 99 00 23, 7225 99 00 41, 7225 99 00 92, 7225 99 00 93, 7226 99 30 10, 7226 99 30 30, 7226 99 70 13, 7226 99 70 93, 7226 99 70 94).

Il dazio antidumping è del **37,4%** per i prodotti russi e del **11,0%** per i prodotti turchi.

Sono applicati dazi minori ai prodotti fabbricati dalle società elencate all'art. 1 paragrafo 2 del regolamento in parola, su presentazione di specifica dichiarazione al momento dell'importazione.

Tuttavia, qualora applicabile, si deve tener conto anche del dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159².

Dal dazio antidumping sono esclusi i seguenti prodotti: i) quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi; ii) quelli solo laminati a caldo o a freddo.

¹ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1395 DELLA COMMISSIONE dell'11 agosto 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Russia e della Turchia pubblicato nella GUUE L211 del 12.8.2022

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1395&from=IT>

² REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/159 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2019 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio e s.m.i.

https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=CONSLEG&DTS_SUBDOM=CONSLEG&DTS_DOM=EU_LAW&lang=it&type=advanced&qid=1661332149117&DTN=0159

FISCALE

In collaborazione con



www.pmienergiaveneto.it

ESEMPIO CALCOLO CREDITO IMPOSTA CONSUMI 2° TRIMESTRE 2022 "NON ENERGIVORE"

Formuliamo un'esemplificazione per l'utilizzo del foglio di calcolo (scheda **EEQ222**) messo a disposizione delle imprese associate dal Consorzio PMI Energia Veneto¹. L'esemplificazione che segue riguarda un'impresa, non energivora, **con contatore di energia elettrica di potenza disponibile $\geq 16,5$ kW** per il calcolo del credito d'imposta relativo ai consumi effettivi del 2° trimestre 2022

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA									
CALCOLO BENEFICIO FISCALE 2 TRIMESTRE 2022									
Venezia 02/08/2022									
Ragione sociale		NON ENERGIVORA PROVA SRL							
Partita IVA		99999999999			Codice fiscale		99999999999		
Codice ATECO 2007		omissis			produzioni cinematografiche e video				
CLIENTE ENERGIVORO		Esito qualifica			NO		Decorrenza qualifica		
		Tipo cliente energivoro			Esito qualifica				
Indirizzo fornitura		Via del Buon augurio 110					Accise in fattura		SI
	POD	ITXXXXXXXXXX			Potenza disponibile, kW		100,00	Tensione	BT
		Consumo, kWh	IMPORTI ADDEBITATI IN FATTURA, €			COSTO MEDIO, €/kWh			
			Materia prima ⁽¹⁾	Imponibile	Imponibile dedotte accise	Materia prima	Imponibile	Imponibile dedotte accise	
16	1 TRIMESTRE 2019	201901	51.550	4.873,05	9.148,66	8.504,28	0,0945	0,1775	0,1650
17		201902	45.069	3.748,12	7.488,88	6.925,52	0,0832	0,1662	0,1537
18		201903	42.338	3.306,44	6.894,15	6.364,92	0,0781	0,1628	0,1503
		Totale	138.957	11.927,61	23.531,69	21.794,72	0,0858	0,1693	0,1568
20	1 TRIMESTRE 2022	202201	51.263	14.140,40	15.501,50	14.860,71	0,2758	0,3024	0,2899
21		202202	39.927	10.600,84	11.685,44	11.186,35	0,2655	0,2927	0,2802
22		202203	48.454	17.522,93	18.825,90	18.220,22	0,3616	0,3885	0,3760
		Totale	139.644	42.264,17	46.012,84	44.267,28	0,3027	0,3295	0,3170
Variazione %		0,49%	254%	96%	103%	253%	95%	102%	
25	2 TRIMESTRE 2022	202204	36.766	10.778,54	11.806,87	11.347,29	0,2932	0,3211	0,3086
26		202205	42.699	11.620,88	12.787,47	12.253,73	0,2722	0,2995	0,2870
27		202206	46.581	15.372,34	16.655,40	16.073,14	0,3300	0,3576	0,3451
		Totale	126.046	37.771,76	41.249,74	39.674,16	0,2997	0,3273	0,3148
BENEFICIO SPETTANTE			Art.3 D.L. 21/2022 ("Ucraina") - Importo incrementato dall'art. 2 del D.L. 50/2022. Prima era pari al 12%.		15%	5.665,76	euro	pari a 0,0449 €/kWh	

ATTENZIONE: il beneficio deve essere utilizzato entro il **31/12/2022** secondo una delle seguenti modalità:

- compensando alcuni tributi in pagamento inserendo sui modelli F24 in pagamento il codice tributo

6963

- cedendo a terzi il credito spettante

Per le corrette modalità di utilizzo del credito di cui sopra Vi invitiamo a prendere contatto con il Vostro fiscalista.

Nota: digitare nelle celle colorate su fondo giallo

Nota ⁽¹⁾: in questo campo digitare gli importi pagati per materia prima, cioè per componente energia, perdite, dispacciamento e per oneri di capacity market.

¹ Il foglio di calcolo, gratuitamente utilizzabile dalle imprese associate Apindustria Confimi Vicenza, può essere chiesto all'indirizzo fiscale@apindustria.vi.it.

Riportiamo a seguire:

- estratto fatture 1° trimestre 2019 e 1° trimestre 2022 per recupero dati ai fini della verifica requisito incremento costo componente energia superiore al 30%;
- estratto fatture 2° trimestre 2022 per recupero dati ai fini del calcolo credito imposta.

GENNAIO 2019

Estratto fattura 02/02/2019 relativa ai consumi effettivi fornitore EnergyOnly

Documento di Cortesia

Fattura Energia Elettrica

GENNAIO

Pagamento

ADDEBITO IN CONTO

Totale a Pagare

€ 10.063,53

... omissis ...

Media
1°T2022
supera il
30% media
1°T2019



FORNITURA e RIEPILOGO DEGLI IMPORTI

Calcoli e/o ricalcoli relativi al periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019

DESCRIZIONE	IMPORTO €	%
SPESE PER LA MATERIA ENERGIA	4.873,05	48.42
SPESE PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE	707,67	7.03
SPESA PER ONERI DI SISTEMA	2.920,68	29.02
ALTRE PARTITE	2,90	0.03
TOTALE IMPOSTE ED IVA	1.559,23	15.49
TOTALE FATTURA	10.063,53	100

Inserire in cella
E16

Controlla differenza fra
G16 e F16

... omissis ...

Inserire in cella
F16

RIEPILOGO IMPORTI IMPOSTE

DESCRIZIONE	IMPORTO
Accisa Erariale	644,36 €

RIEPILOGO IMPORTI IVA FATTURATA

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA
Totale Voci aliquota IVA Agevolata 10%	9.148,66 €	914,87 €

COSTO MEDIO DELLA FORNITURA

Costo unitario della materia Energia 0,075833 €/kWh

Costo unitario dell'intera bolletta 0,195161 €/kWh

... omissis ...

Inserire in cella
D16

RIEPILOGO DATI

POD

IT

PERIODO

GENNAIO 2019

Indirizzo Fornitura

Offerta

EE_RR_MEGA

Opzione Tariffaria

BTA6

Potenza

Imp. 100 kW - Dis. 100 kW

Segnalazione Guasti

E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - Tel. 803 500

Tensione

BASSA TENSIONE - 400V

CONSUMI FATTURATI

DESCRIZIONE	EA F1	EA F2	EA F3	EA PK	EA FP	EA TOT	ER F1	ER F2	ER F3	POT. RIL.
Effettivi Distributore Gennaio 2019	18.829	11.888	20.834	-	-	51.550	8.167	4.345	7.634	103,30

DETTAGLIO LETTURE

DATA INIZIO	DATA FINE	FATT. K (*)	INIZIALE F1	FINALE F1	INIZIALE F2	FINALE F2	INIZIALE F3	FINALE F3	INIZIALE FU	FINALE FU
01/01/2019	31/01/2019	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

(*) Per ulteriori informazioni riguardo al "Fattore K" consulta la sezione "INFORMAZIONI AI CLIENTI" del presente documento

FEBBRAIO 2019

Estratto fattura 11/03/2019 relativa ai consumi effettivi fornitore Energyonly

... omissis ...

Riportare i dati della fattura relativa a febbraio in **E17**, **F17** e **D17**

MARZO 2019

Estratto fattura 11/03/2019 relativa ai consumi effettivi fornitore Energyonly

... omissis ...

Riportare i dati della fattura relativa a febbraio in **E18**, **F18** e **D18**

GENNAIO 2012

Estratto fattura 23/02/2022 relativa ai consumi effettivi fornitore Novaaeg

FATTURA N° 5220034248 del 23/02/2022
PERIODO 01/01/2022 - 31/01/2022
TOTALE DA PAGARE 18.911,83 €
SCADENZA PAGAMENTO 25/03/2022

SINTESI IMPORTI FATTURATI

Spesa per la materia energia	14.140,40 €
Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri di sistema	720,31 €
Imposte	640,79 €

Inserire in cella
E20

Inserire in cella
F20

RIEPILOGO IVA

Totale Imponibile	15.501,50 €
IVA 22% su imponibile € 15.501,50	3.410,33 €
Totale fattura	18.911,83 €
Totale da pagare	18.911,83 €

Tutti gli importi sono da intendersi salvo conguaglio.
Per il dettaglio importi si rinvia alle specifiche sezioni anche ai fini IVA.

... omissis ...

Inserire in cella
D20

DETTAGLI IMPOSTE

Periodo	Descrizione	Scaglione	Quantità (kWh)	Importo Unitario (€/kWh)	Totale (€)
01/01/2022 - 31/01/2022	ACCISA	0 - 200.000	51.263	0,012500	640,79
TOTALE €:					640,79

Controlla differenza fra G20 e F20

LETTURE

Data	Tipo Lettura	F1	F2	F3	F0
------	--------------	----	----	----	----

CONSUMI FATTURATI

Periodo	Tipo Consumo	Energia Attiva (kWh)			
		F1/P	F2	F3/OP	F0
01/01/2022 - 31/01/2022	Effettivo				51.263

FEBBRAIO 2012

Estratto fattura 23/04/2022 relativa ai consumi effettivi fornitore Novaaeg

... omissis ...

Riportare i dati della fattura in **E21**, **F21** e **D21**

MARZO 2012

Estratto fattura 23/05/2022 relativa ai consumi effettivi fornitore Novaaeg

... omissis ...

Riportare i dati della fattura relativa in **E22**, **F22** e **D22**

Avvertenza nel caso di impresa con più POD

Si evidenzia che nella circolare AdE n. 25/E del 11/07/2022 è stato precisato che la media di riferimento del 1° trimestre 2019 da confrontare con la media di riferimento del 1° trimestre 2022 va operata considerando tutti i contatori sia di potenza uguale o superiore a 16,5 kW sia di potenza inferiore.

In tal caso l'operatore potrà aggiungere delle righe nei periodi di riferimento in modo da effettuare la verifica della media su tutti i POD dell'impresa.

APRILE 2012

Estratto fattura 26/05/2022 relativa ai consumi effettivi fornitore Novaaeg

... omissis ...

Riportare i dati della fattura in **E25**, **F25** e **D25**

MAGGIO 2012

Estratto fattura 26/06/2022 relativa ai consumi effettivi fornitore Novaaeg

... omissis ...

Riportare i dati della fattura in **E26**, **F26** e **D26**

GIUGNO 2012

Estratto fattura 26/07/2022 relativa ai consumi effettivi fornitore Novaaeg

... omissis ...

Riportare i dati della fattura in **E27**, **F27** e **D27**

Avvertenza nel caso di impresa con più POD

Rimane fermo che il credito d'imposta spetta esclusivamente sui costi relativi ai POD con
contatori di potenza $\geq 16,5$ kW

Disclaimer per l'utilizzo del foglio di calcolo

Il file è fornito gratuitamente alle imprese associate Apindustria Confimi Vicenza che possono farne richiesta inviando una e-mail all'indirizzo fiscale@apindustria.vi.it.

E' ammesso l'uso esclusivamente personale ed è vietata la commercializzazione e/o diffusione a terzi. Si avverte che, anche al fine di agevolare eventuali adattamenti dell'utente, le celle sono sproteggute e quindi si raccomanda la massima attenzione. Rimane fermo che l'utilizzo del foglio di calcolo, l'inserimento dei dati e la verifica dei risultati ottenuti rimane di esclusiva responsabilità dell'impresa utilizzatrice.

Per approfondimenti normativi e i chiarimenti di prassi in materia si rinvia alla documentazione disponibile sul sito dell'Associazione all'indirizzo www.apindustria.vi.it > Servizi > Fiscale > In evidenza > Crediti d'imposta costi energia elettrica e gas.

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Tel 0444.232210 E.mail fiscale@apindustria.vi.it.

CRISI D'IMPRESA, SOGLIE ALLERTA INPS, INAIL, ADER E ADE

Con la conversione in legge del decreto semplificazioni (D.L. 73/2021) sono stati leggermente modificati (al rialzo) i parametri che, diversamente, avrebbero determinato la segnalazione di allerta da parte dell'Agenzia delle entrate in presenza (semplicemente) di un debito Iva risultante dalla LiPe e non versato superiore a € 5.000. Invariate, invece, le soglie INPS, INAIL e AdER (i.e. Equitalia) comunque recentemente modificate dal decreto correttivo (d.Lgs 83/2022) in vigore dal 15.07.2022.

Pubblichiamo¹ una sintesi delle novità in materia di Codice della crisi d'impresa aggiornata con le novità suddette.

LA CRISI D'IMPRESA

Con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è stata introdotta la Riforma (sistematica ed organica) delle procedure concorsuali, applicabile a qualsiasi debitore, esercente un'attività commerciale, artigiana o agricola, operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione degli Enti pubblici, finalizzata, tra l'altro:

- all'introduzione di una "diagnosi precoce" dello stato di difficoltà dell'impresa;
- alla salvaguardia della capacità imprenditoriale, tramite la creazione delle condizioni;

affinché l'imprenditore possa avviare, in via preventiva, le procedure di ristrutturazione volte a evitare che la crisi diventi irreversibile nell'ottica della continuità aziendale.

La disciplina "originaria", che prevedeva la procedura di composizione assistita della crisi basata su un sistema di allerta con utilizzo di specifici Indici / Indicatori della crisi finalizzati a rilevare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario dell'impresa è stata recentemente modificata, in prossimità dell'**entrata in vigore** fissata al **15.7.2022**, con l'**introduzione della procedura di composizione negoziata della crisi**.

In tale nuovo contesto normativo è richiesta l'adozione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato per rilevare tempestivamente lo stato di crisi.

Lo stato di crisi è definito come lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettivi a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei **successivi 12 mesi**.

GLI OBBLIGHI IN CAPO ALL'IMPRESA / SOCIETÀ

Al fine di favorire l'emersione tempestiva della crisi sono previsti alcuni specifici obblighi in capo all'imprenditore, così differenziati.

Imprenditore individuale	Deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
Imprenditore collettivo (società di capitali / di persone)	Deve adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, come previsto dall'art. 2086, C.c., per rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere idonee iniziative. In particolare deve: • istituire un assetto organizzativo / amministrativo / contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale; • attivarsi "senza indugio" per adottare / attuare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

¹ Con la collaborazione del Centro Studi Seac (Info azienda – agosto 2022)

Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione dello stato di crisi, le predette misure / assetti devono consentire di:

- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta dal debitore;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e **rilevare alcuni specifici "segnali"** per la previsione tempestiva dell'emersione della crisi;
- ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata ed effettuare il test pratico presenti nella Piattaforma telematica nazionale per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

I SEGNALI PER LA PREVISIONE DELLA CRISI

Come sopra accennato, le misure / assetti devono consentire, tra l'altro, di rilevare alcuni segnali di previsione della crisi rappresentati dall'esistenza di:

- **debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni** pari a oltre il 50% dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- **debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni** di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- **esposizioni nei confronti di banche / altri intermediari finanziari** scadute da oltre 60 giorni ovvero che hanno superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, se rappresentano complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- una o più **esposizioni debitorie nei confronti di INPS / INAIL / Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Entrate - riscossione**.



Tali soggetti **segnalano** a mezzo PEC o, in mancanza, raccomandata A/R, la sussistenza delle predette situazioni debitorie all'imprenditore e all'organo di controllo della società (se esistente). Nella segnalazione è contenuto l'"invito" alla presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata, al sussistere dei relativi presupposti.

INPS	Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore: • al 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente e a € 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; • a € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati¹.
INAIL	Debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a € 5.000 ² .
Agenzia Entrate-riscossione (AdER)	Crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni, superiori a € 100.000 per imprese individuali, € 200.000 per società di persone, € 500.000 per altre società ³ .

¹ Applicabile ai debiti accertati a decorrere dal 1.1.2022.

² Applicabile ai debiti accertati a decorrere dal 15/7/2022

³ Applicabile ai carichi affidati dal 1.7.2022.

Con specifico riguardo all'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in sede di conversione del citato "Decreto Semplificazioni" (D.L. 73/2022, art. 37-bis):

- è stata **elevata la relativa soglia di riferimento**, come di seguito evidenziato.

Agenzia Entrate (AdE)	Ante conversione DL n. 73/2022	Post conversione DL n. 73/2022
	Debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla Comunicazione LIPE, superiore a € 5.000	Debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla Comunicazione LIPE, superiore a € 5.000 e non inferiore al 10% del volume d'affari risultante dal mod. IVA relativo all'anno precedente

- prevede che la **segnalazione** da parte dell'Agenzia delle Entrate è inviata:
 - **soltanto se il debito IVA risulta superiore a € 20.000;**
 - **contestualmente alla comunicazione di irregolarità** ex art. 54-bis, DPR n. 633/72 e, comunque, **non oltre 150 giorni** dal termine di presentazione delle Comunicazioni LIPE (in precedenza era previsto l'invio entro 60 giorni da tale termine).



L'applicazione delle nuove previsioni decorre dalle Comunicazioni LIPE relative al secondo trimestre 2022 (in precedenza, dal primo trimestre 2022).

La nuova soglia di riferimento consente di evitare l'invio da parte dell'Agenzia delle Entrate di segnalazioni ai contribuenti "soltanto" a causa del superamento dell'importo di € 5.000 del debito periodico IVA non versato.

Così ad esempio, per un'impresa con un volume d'affari pari a € 300.000, il mancato versamento di un debito IVA pari a € 6.000 risultante dal mod. LIPE, mentre prima della modifica normativa comportava l'invio da parte dell'Agenzia della segnalazione, ora non determina tale effetto in quanto il debito IVA non versato risulta inferiore al 10% del volume d'affari, ossia a € 30.000.

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Tel 0444.232210 E.mail fiscale@apindustria.vi.it.

Segue testo articolo 24-novies d.Lgs 14/2019

(aggiornato a seguito novità d.Lgs 83/2022 e D.L. 73/2022)

D.Lgs. 12 gennaio 2019, [n. 14](#) [c.d. "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"].

(Gazz. Uff. n. 38 del 14 febbraio 2019 S.O. n. 6/L)

Art. 25-novies.

Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati⁽¹⁾

Versione: 2

Entrata in vigore:

20 agosto 2022

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;

2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;

b) per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;

c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000; ⁽²⁾

d) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro

200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:

a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, non oltre centocinquanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010; (3)

b) con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge

n. 78 del 2010 a decorrere da quelle relative al secondo trimestre 2022 (4).

3. Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l'invito alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) con riferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto per il secondo;

b) con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre

dell'anno 2022;

c) con riferimento all'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

Note:

(1) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che ha sostituito l'intero Titolo II, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

-
- (2) Lettera così sostituita dall'art. 37-bis, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.
- (3) Lettera così sostituita dall'art. 37-bis, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.
- (4) Lettera così sostituita dall'art. 37-bis, comma 1, lett. c), D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.

CORSI "ON LINE", L'IVA SEGUE IL CLIENTE

Segnaliamo la pubblicazione della risposta d'interpello n. 409 del 4 agosto 2022 con cui l'AdE ha fornito interessanti precisazioni in merito all'individuazione della territorialità Iva dei corsi di formazione resi attraverso piattaforme on line. L'inquadramento non era chiaro, infatti, per l'ipotesi (diffusa in questi ultimi anni) in cui durante l'evento il discente (grazie alla piattaforma) può interagire con il docente. Dalla risposta emerge in sostanza (sulla scia delle modifiche recentemente introdotte dalla direttiva 2022/542/UE) che, di fatto, le regole territoriali Iva (a differenza di quanto previsto per l'insegnamento in presenza) vanno sempre collegate al paese di residenza/stabilimento del committente (tanto nel B2C che nel B2B).

Il caso

- Corsi erogati *on line* attraverso piattaforme come Zoom o simili che consentono l'interazione tra docenti e discenti attraverso la piattaforma medesima.
- I **docenti** coinvolti **prestano il loro servizio dal proprio ufficio** o abitazione **in paesi UE ed extra-UE** (raramente si tratta di soggetti italiani).
- I **partecipanti** possono essere sia consumatori finali che soggetti passivi, residenti in paesi UE ed extra-UE, e **possono interagire con i docenti** durante le lezioni.

La soluzione

Va osservato innanzitutto che i corsi erogati on line attraverso piattaforme come Zoom o simili che consentono l'interazione tra docenti e discenti attraverso la piattaforma medesima:

1. non rappresentano servizi elettronici ai sensi della direttiva Iva (art. 7-regolamento UE 282/2011)¹;
2. non rappresentano nemmeno servizi di accesso ai sensi dell'articolo 7-*quiquies* del DPR 633/72 (art. 53 e 54 § 1 direttiva 2006/112/CE) ovvero servizi territoriali nel luogo della manifestazione/evento, poiché il discente non ha accesso ad un **luogo fisico ma virtuale**.

L'Agenzia:

- nega pertanto quanto prospettato dall'istante (società che organizza i corsi) di rilevare la territorialità in base alla propria sede;
- precisa che il luogo di collegamento territoriale del corrispettivo pagato dal discente per partecipare al corso nella modalità in oggetto va individuato sulla base del **luogo di residenza/stabilimento del committente** stesso in linea con le modifiche introdotte (pur con efficacia vincolante dal 1/1/2015) dalla direttiva 2022/542/UE: per l'effetto di dette modifiche risulta infatti dai riformulati articoli 53 e 54 § 1 che il criterio di collegamento territoriale previsto per le prestazioni di accesso nel luogo della manifestazione non trova applicazione "se la presenza è virtuale" è viene precisato che nei rapporti B2C (art. 54 § 1 cit) detto luogo va individuato in quello "in cui la persona che non è soggetto passivo è stabilita oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale"² (nulla viene aggiunto per i rapporti B2B per cui vale la "ri-espansione" del principio generale del luogo di residenza/stabilimento del committente soggetto passivo, previsto dall'articolo 44 della direttiva).

Conclusioni

A prescindere quindi che la formazione *on line* (cioè in **luogo virtuale**) avvenga con interazione (non servizio elettronico) o senza interazione (servizio elettronico) l'Iva per il corrispettivo di accesso al corso è sempre dovuta nel paese di residenza/stabilimento del committente sulla base delle regole speciali (vecchie e nuove) nel caso di committente privato; vale invece sempre la regola generale del paese del committente nel B2B.

Diverso, invece, l'inquadramento nel caso di corrispettivo per l'accesso in **presenza fisica**; in tal caso la territorialità va infatti ricondotta al paese di svolgimento della manifestazione/evento tanto nel B2C che nel B2B (art. 7-*quiquies* DPR 633/72).

¹ Sarebbero tali, infatti, solo quelli che avvengono in modalità e-learning senza interazione con il docente.

² Giova osservare che dal 1/7/2021 il regime dello sportello unico (OSS) può trovare applicazione anche per servizi diversi da quelli elettronici (quali quelli in analisi).

Tenendo conto dei diversi ruoli del fornitore e del committente a seconda che l'operazione sia B2B o B2C l'inquadramento (anche in termini di adempimenti) può essere quindi così riassunto.

Caso	Territorialità	Adempimento
1) Docenza addebitata all'organizzatore - B2B	Territorialità nel paese del committente soggetto passivo (art. 7-ter co.1/a dPR 633/72; art. 44 dir. 2006/112/CE)	- Iva addebitata in rivalsa¹ da docente IT al committente IT; - Reverse charge da docente UE a committente IT (che integra fattura ricevuta) - Autofattura art. 17 co.2 committente IT se docente extra UE
2a) Corrispettivo per la partecipazione discente ad evento on line con iterazione - committente soggetto passivo - B2B	Come sopra	Come caso 1 con riguardo al corrispettivo addebitato dal fornitore (organizzatore) al committente
3a) Corrispettivo per accesso ad un servizio elettronico di e-learning senza iterazione con il docente - committente soggetto passivo - B2B	Come sopra	Come caso 1 con riguardo al corrispettivo addebitato dal fornitore (organizzatore) al committente
2b) Corrispettivo per la partecipazione ad evento on line con iterazione - committente non soggetto passivo (privato) - B2C	Territorialità nel paese del committente non soggetto passivo (nuovo art. 54 § 1 direttiva)	Il fornitore IT addebita Iva in rivalsa (tranne committente extra UE); l'Iva è quella del paese del committente : se il cliente non è residente in Italia ma altro Stato membro serve quindi identificazione nel paese committente (oppure adesione OSS)
3b) Corrispettivo per accesso ad un servizio elettronico di e-learning senza iterazione con il docente - committente soggetto passivo B2B	Territorialità nel paese del committente non soggetto passivo - servizio elettronico (articolo 7- <i>octies</i>)	Come sopra
4a) Corrispettivo per accesso corso in presenza B2B	Territorialità nel luogo della manifestazione/evento (art.7- <i>quinquies</i>)	Come caso 1 con riguardo al corrispettivo addebitato dal fornitore (organizzatore) al committente
4b) Corrispettivo per accesso corso in presenza B2C	Come sopra	Iva italiana in rivalsa se evento in Italia; Iva di altro Stato se evento fuori territorio con obbligo fornitore di identificazione in altro Stato UE o assolvimento attraverso sportello OSS

[Seque testo risposta Ade n. 409/2022](#)

¹ Salve ipotesi esenzione articolo 10 ove previste.

LAVORO

**IL DECRETO TRASPARENZA: INFORMAZIONI DA
RENDERE AI LAVORATORI**

Il cosiddetto Decreto Trasparenza costringerà i datori di lavoro e i committenti, nonché i loro consulenti, ad un aggravio di tempi e adempimenti, specie in fase di assunzione, che non ha precedenti nella triste storia della disciplina dei rapporti di lavoro in Italia.

Il Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104

Il decreto legislativo in commento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del **29 luglio 2022**, è quanto di più lontano ci si potesse aspettare dalle reiterate pretese di semplificazione ed efficienza nei rapporti economici.

Adottato per recepire nel nostro ordinamento la Direttiva dell'Unione Europea n. 2019/1152/UE, del 20 giugno 2019 (relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili), la nuova disciplina obbliga a fornire, specie all'atto dell'assunzione dei lavoratori subordinati, una mole di informazioni talmente ridondante ed eccessiva, da risultare priva di qualsiasi ragionevole efficacia.

Analoghe prescrizioni sono previste a carico del committente nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e delle Agenzie per il Lavoro nelle somministrazioni di manodopera.

In concreto, **le lettere di assunzione dei dipendenti si trasformeranno in "papiri" di decine di pagine**, costretti come sono i datori di lavoro ad integrare le formule finora utilizzate con ampi stralci (scritti) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del Contratto Collettivo Aziendale, se esistente.

Questo significa in primo luogo, che **i contratti di assunzione necessiteranno di un tempo molto più lungo per essere concepiti ed elaborati**.

Ad illustrare il Decreto Trasparenza, come è stato infelicamente battezzato dagli addetti ai lavori, forniamo un primo commento della confederazione Confimi Industria.

Allegati:

- [CONFIMI INDUSTRIA Note informative Decreto Trasparenza](#)
- [D.Lgs. 27-06-2022 n. 104 – Decreto Trasparenza](#)

LE RECENTI MODIFICHE ALLE TUTELE PER LA GENITORIALITÀ

Il 29 luglio 2022 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, con il quale vengono introdotte nuove tutele per la genitorialità e vengono recepite le novità contenute nella direttiva UE n. 2019/1158 in materia di *work-life balance*¹ per i genitori e prestatori di assistenza.

LE FINALITÀ DEL DECRETO

Scopo del decreto è migliorare la conciliazione tra l'attività lavorativa e la vita privata per due categorie distinte: genitori e prestatori di assistenza². Fine ultimo è quello di far conseguire la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO

All'art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, viene inserita la lettera *a-bis* e viene data un'ulteriore definizione al concetto di congedo di paternità. Per "congedo di paternità" si deve anche intendere l'astensione del lavoratore che ne fruisce in via autonoma ai sensi del neo-introdotto art. 27-bis.

Quest'ultimo conferma la durata massima del congedo obbligatorio fissata in 10 giorni lavorativi fruibili dal padre lavoratore nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino.

Il congedo spetta al padre che lavora anche in aggiunta al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre. Per l'esercizio di tale diritto il padre deve darne comunicazione scritta³ al datore di lavoro indicando i giorni in cui vuole poterne godere.

Al lavoratore padre sarà riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.

Il decreto pubblicato prevede l'irrogazione di pesanti sanzioni per i datori di lavoro che ostacolano la fruizione del congedo di paternità obbligatoria. I datori di lavoro che ostacolano i diritti e le agevolazioni in favore della genitorialità, non possono ottenere la certificazione della parità di genere se hanno adottato tali condotte nei due anni precedenti la richiesta della certificazione stessa.

NOVITÀ PER IL CONGEDO PARENTALE O FACOLTATIVO

1 È l'equilibrio tra vita e lavoro: descrive l'idea di equilibrio tra la vita privata di un individuo e quella professionale.

2 Con la dicitura "Prestatori di assistenza" si devono intendere i soggetti lavoratori che, in virtù della Legge n. 104/1992, prestano assistenza ad un familiare in situazione di grave disabilità.

3 Il preavviso con cui chiedere la fruizione di tali congedi non può essere inferiore a cinque giorni.

Innovata anche la disciplina sui congedi parentali, la quale ora prevede l'aumento:

- da 10 a 11 mesi, del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, al fine di garantire una maggior tutela ai nuclei familiari monoparentali;
- da 6 a 9 in totale, dei mesi di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori;
- da 6 a 12 anni, l'età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato in tale misura.

Riepilogando, sono quindi ora previsti:

- 3 mesi di congedo indennizzati (non cedibili) per ciascun genitore (3+3);
- 3 mesi, cedibili tra i genitori con un'indennità pari al 30% della retribuzione.

PRIORITÀ PER ACCEDERE ALLO SMART WORKING

Vengono apportate modifiche anche alla legge 22 maggio 2017, n. 81 ed ora viene previsto che i datori di lavoro che stipuleranno accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano *caregiver*.

ULTERIORI MODIFICHE RILEVANTI

Viene ancora modificata la disciplina relativa ai permessi giornalieri retribuiti per l'assistenza ad una persona con disabilità in situazione di gravità accertata.

Nello specifico, il Decreto del 22 giugno stabilisce come i tre giorni al mese di permesso possano essere fruiti alternativamente da più persone che assistono il familiare con disabilità. Condizione necessaria è che il lavoratore sia il coniuge, parte di unione civile, convivente di fatto oppure parente o affino fino al secondo grado.

Da menzionare inoltre l'equiparazione del convivente di fatto di cui all'art. 1, comma 36, della L. n. 76/2016 al coniuge ed alla parte di un'unione civile, in caso di congedo straordinario indennizzato¹.

Alla luce delle recenti novità, non resta che attendere i necessari chiarimenti e le dettagliate istruzioni dell'INPS.

¹ La procedura per il congedo straordinario di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, risulta semplificata con la diminuzione del termine dilatorio minimo per lo sfruttamento del congedo da sessanta a trenta giorni.

SMART WORKING: NUOVE MODALITA' DI COMUNICAZIONE DAL 1° SETTEMBRE 2022

La legge di conversione del cd. Decreto Semplificazioni prescrive nuove modalità telematiche per la comunicazione obbligatoria del lavoro agile, applicabili **dal 1° settembre 2022**.

L'art. 41-bis della Decreto-legge n. 73/2022, convertito in Legge n. 122/2022

In fase di conversione in legge del Decreto Semplificazioni è stato introdotto l'art. 41-bis con lo scopo di semplificare gli oneri di comunicazione obbligatoria connessi all'attivazione, alla modifica e alla cessazione del lavoro agile. La nuova disposizione modifica la rubrica (il titolo) e il primo comma dell'art. 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81¹.

La legge di conversione n. 122² è entrata in vigore il 20 agosto scorso ma la norma in commento sancisce che, con decorrenza **dal 1° settembre 2022**, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali **i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile**, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il risultato della novella legislativa consiste sostanzialmente nel **sopprimere l'obbligo di inviare al Ministero del Lavoro l'accordo individuale col lavoratore**, che disciplina lo smart working, laddove la norma previgente ne prevedeva la necessaria allegazione.

Non essendo disposte altre modifiche, a partire **dal 1° settembre prossimo, l'accordo individuale previsto all'art. 19 della Legge 81/2017 andrà senz'altro sottoscritto**, quantomeno ai fini della prova; scadrà infatti il 31 agosto 2022 la norma del cd. Decreto Riaperture³ che contemplava la possibilità di praticare lo smart working senza accordo individuale e mediante comunicazione semplificata dei dati dei lavoratori.

Per ricapitolare:

- fino al 31 agosto 2022, le modalità semplificate utilizzate nella fase della pandemia da Covid consentono di disporre (anche) unilateralmente il ricorso allo smart working, senza addivenire ad un accordo individuale e comunicando massivamente i dati dei lavoratori sul sito ministeriale;
- dal 1° settembre le parti dovranno regolare la modalità agile della prestazione lavorativa sulla base di un accordo scritto; tale accordo non sarà allegato alla comunicazione telematica obbligatoria.

La semplificazione si limita dunque alla fase successiva alla stipula dell'accordo e, segnatamente, alla comunicazione dei dati.

Ricordiamo brevemente che l'accordo individuale tra il datore di lavoro e il lavoratore dovrà uniformarsi alle indicazioni del PROTOCOLLO NAZIONALE SUL LAVORO IN MODALITÀ AGILE, del 7 dicembre 2021 che a sua volta dispone, quale criterio direttivo, l'adeguamento degli accordi ai contenuti della contrattazione collettiva di riferimento.

¹ Che al Capo II ha introdotto nel nostro ordinamento lo smart working

² Datata 4 agosto 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 agosto e in vigore dal giorno successivo

³ Art. 10, comma 2-bis del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni in Legge 19 maggio 2022, n. 52

Il Decreto del Ministero del Lavoro n. 149 del 22 agosto 2022

Visti i tempi serrati indicati dalla norma citata, il Ministero del Lavoro ha (per una volta) prontamente disposto le norme regolamentari da seguire dal 1° settembre 2022, per la comunicazione obbligatoria dello smart working.

Il D.M. n. 149 del 22 agosto 2022¹ dispone dunque il *format* da compilare una volta realizzato l'accesso al portale dei servizi on-line del ministero (<https://servizi.lavoro.gov.it>) mediante forme di identità digitale (SPID o CIE).

La compilazione e l'invio del *format* è prerogativa del singolo datore di lavoro o dei soggetti abilitati ad assistere il datore di lavoro (professionisti, associazioni di categoria).

I contenuti della comunicazione, che ricalca quella in uso prima del Covid ed è riferita al singolo lavoratore, sono essenziali: una volta indicati i dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore, le ulteriori notizie richieste concernono il rapporto di lavoro intrattenuto (sottostante allo smart working), i dati INAIL (Posizione Assicurativa Territoriale e Voce di tariffa) la data di sottoscrizione dell'accordo individuale che disciplina lo smart working, la sua durata (tempo determinato o indeterminato) e, infine, la data di inizio e di cessazione della particolare modalità agile della prestazione.

Segnaliamo altresì che il D.M. prevede anche un sistema ulteriormente semplificato di comunicazione, denominato modalità **Massiva REST**, a beneficio di aziende che hanno un gran numero di lavoratori agili: per accedere a tale modalità, l'azienda o il soggetto abilitato dovranno preventivamente avanzare una richiesta in tal senso, compilando un *form online* sul sito del Ministero del Lavoro, all'indirizzo: <https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it>.

Sanzioni

Nel disporre che i dati dei singoli lavoratori agili siano comunicati all'INAIL per la necessaria attività di monitoraggio e vigilanza, la legge prescrive anche le misure punitive in caso di mancata comunicazione telematica dello smart working, nei modi previsti dal Decreto Ministeriale: si applica l'art. 19, comma 3, del Decreto legislativo n. 276 del 2003, ossia la **sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro** per ciascun lavoratore interessato.

Allegati:

- [Decreto del Ministro del Lavoro n. 149 del 22 agosto 2022](#)
- [Fac-simile dell'accordo individuale](#)

¹ Pubblicato sulla sezione "Pubblicità legale" del sito web del Ministero in data 23 agosto

DECRETO AIUTI-BIS: AUMENTO DEI BENEFIT, RIDUZIONE DEL CUNEO CONTRIBUTIVO ED ESTENSIONE DEL BONUS

Il cd. Decreto Aiuti-bis introduce un incremento dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2022, l'aumento della soglia di esenzione dei benefit a 600 euro e l'estensione del bonus di 200 euro a coloro che non ne hanno beneficiato finora.

Il Decreto Aiuti-bis

È ormai invalso il costume di dare un nome ai provvedimenti di legge con l'evidente intento di facilitarne la memorizzazione; conviene comunque precisare che con "Aiuti-bis" intendiamo il **Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115**, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore dal successivo 10 agosto: varato quindi nel pieno della pausa estiva.

Il Governo ha stanziato circa 15 miliardi di euro per finanziare questo intervento, ricavati in larga parte dal cd. "tesoretto" generato dalle maggiori entrate fiscali provenienti dall'IVA e dovute all'aumento dei prezzi dell'energia. Lo scopo è evidentemente quello di tutelare i redditi medio-bassi dall'impennata dell'inflazione.

Vediamo quindi i contenuti di maggiore interesse del provvedimento, annunciati nel titolo del presente scritto.

L'aumento della soglia esente dei benefit

L'art. 12 del decreto in commento recita testualmente: *"Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00."*

Viene dunque portata a **600 euro** la soglia di esenzione per i beni ceduti e i servizi prestati, prevista all'art. 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR (a regime fissata in 258,23 euro), analogamente a quanto accaduto durante la pandemia, ossia negli anni 2020 e 2021: la prima volta ad opera del Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020); la seconda dalla legge n. 69/2021, che ha convertito il D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni).

Da una prima analisi della norma, pare necessario proporre i seguenti rilievi, in attesa degli opportuni chiarimenti amministrativi:

- si tratta in ogni caso di erogazioni che l'azienda effettua **volontariamente e spontaneamente** o, tutt'al più, sulla base di accordi collettivi aziendali;
- la disposizione è chiaramente **eccezionale e temporanea**, essendo come in passato limitata al periodo d'imposta in corso, in questo caso al 2022;
- a differenza della norma derogata, applicabile a redditi di lavoro dipendente e assimilato, la novella legislativa stabilisce che il beneficio è limitato ai soli **lavoratori dipendenti**, per somme e valori erogati dai loro datori di lavoro; la disposizione ricalca, in parte, quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Ucraina¹, che però limitava l'applicazione del buono carburante di 200 euro ai dipendenti dei datori di lavoro privati²;

¹ Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito in Legge 20 maggio 2022, n. 51

² Si veda la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 14 luglio 2022, che escludeva dal beneficio i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni

- pare quindi di poter dire che, se la soglia base (258,23 €) è applicabile ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, la differenza per arrivare alla soglia valida per il 2022 (600 €) è applicabile solamente ai lavoratori subordinati, compresi quelli delle Pubbliche Amministrazioni; restano dunque esclusi dal beneficio, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi ex art. 409 C.P.C. e gli amministratori;
- il limite di esenzione, come già accennato, sale a 600,00 euro, ma l'ulteriore novità consiste nel fatto che in questo ammontare rientrano anche i **rimborsi da parte del datore di lavoro** dei pagamenti già effettuati dai lavoratori delle **bollette di acqua, luce e gas**; pertanto, fino a fine anno, il "plafond" a disposizione dei lavoratori e conseguentemente delle aziende ammonta a 600,00 € e nell'ambito di questo importo possono essere riconosciuti anche i rimborsi delle utenze domestiche.

Ricordiamo brevemente che la soglia di esenzione opera come un limite assoluto, piuttosto che come franchigia fissa: pertanto in caso di superamento della soglia nel corso dell'anno d'imposta, l'intero importo del benefit erogato viene assoggettato a contribuzione previdenziale e a tassazione. Inoltre, tale limite è di carattere generale e vale anche con riferimento ai beni che sono indicati nel comma 4 dell'art. 51 del TUIR, per i quali sono previsti specifici criteri di quantificazione a forfait (ad esempio il controvalore dell'auto ad uso promiscuo).

A differenza di altri beni e servizi contemplati all'art. 51 TUIR, per i quali la legge subordina l'esenzione, parziale o totale, all'offerta o messa a disposizione alla generalità dei dipendenti o categorie omogenee di essi, i beni e servizi previsti al comma 3 dell'art. 51 menzionato possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento **ad personam**. Lo ha dichiarato l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 59/E del 22 ottobre 2008 e lo ha ribadito nella già citata Circolare n. 27/E del 14 luglio 2022.

Non pare necessario, nel caso dei lavoratori subordinati, contabilizzare separatamente la soglia base (258,23 €) e l'incremento dovuto al Decreto Aiuti-bis, data l'omogeneità dei benefici previsti. Sarà senz'altro opportuno conservare le "pezze giustificative" dei rimborsi delle bollette fornite dai dipendenti e contabilizzare correttamente le erogazioni nel LUL.

Un'ultima considerazione va fatta con riferimento al già citato **buono carburante** previsto dal **Decreto Ucraina**: non pare ci siano dubbi sul fatto che tale beneficio sia distinto e autonomo rispetto a quanto prevede la disposizione in commento e che, pertanto, si possa giungere ad un limite complessivo di benefit esenti pari a 800 euro nel corso del 2022: beninteso applicando le limitazioni disposte dalle rispettive norme a operando secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Incremento dell'esonero contributivo da luglio a dicembre 2022

Il Decreto Aiuti-bis incrementa il taglio del cuneo contributivo destinato ai lavoratori con retribuzione imponibile fino a 34.996 euro l'anno; la norma fa infatti riferimento all'**esonero contributivo** previsto all'art. 1, comma 121, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), portando il beneficio da 0,8 a 2 punti percentuali. L'ulteriore sforbiciata alla contribuzione per i redditi medio-bassi si attesta quindi al **2%** e produrrà i suoi effetti **retroattivamente** a partire da luglio corrente.

Il primo comma dell'art. 20 del decreto recita infatti: *"1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche"*.

L'esonero in parola è stato oggetto di numerosi interventi esplicativi da parte dell'INPS, a seguito del suo varo; sull'incremento dell'esonero non resta quindi che attendere ulteriori istruzioni da parte dell'ente previdenziale, specie per quanto concerne la riduzione contributiva di competenza del mese di luglio (e probabilmente anche del mese di agosto).

Estensione dell'indennità una tantum di 200 euro

L'ultimo intervento degno di nota per i nostri interessi è quello recato dall'art. 22 del Decreto Aiuti-bis. L'estensione del **bonus da 200** a carico dello Stato è destinata principalmente a quei **soggetti che**

finora ne erano rimasti esclusi e che pur percependo un reddito inferiore ai 34.996 euro, nei primi sei mesi dell'anno non hanno beneficiato dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (presupposto per l'erogazione dell'indennità), in quanto del tutto privi di retribuzione imponibile e **interessati da eventi coperti solo da contribuzione figurativa**. Si ipotizza che la norma faccia riferimento, ad esempio, a casi di Cassa Integrazione a zero ore protratta per tutto il primo semestre del 2022. A questi lavoratori **l'indennità è riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro**, sulla base di un'autodichiarazione, nella retribuzione erogata a ottobre. Ricordiamo che il bonus in parola viene conguagliato nella contribuzione previdenziale dovuta all'INPS.

Così recita il primo comma: *1. L'indennità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS. L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all'articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data indicata al primo periodo."*

Anche in questo caso si attendono istruzioni amministrative tempestive, vista la prescrizione di legge che **impone l'erogazione del bonus da parte del datore di lavoro entro ottobre**.

Il medesimo art. 22 estende il bonus di 200 euro ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca e ai collaboratori di società sportive che siano stati beneficiari di indennità di vario tipo a sostegno del reddito nel periodo della pandemia.

SMART WORKING: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SPOSTATO AL 1° NOVEMBRE 2022

Contrordine: l'obbligo di comunicazione telematica dei nuovi accordi di smart working decorre **dal 1° novembre 2022**. Lo dispone un semplice comunicato comparso il 26 agosto sul sito web istituzionale del Ministero del Lavoro.

Comunicazioni telematiche entro 1° novembre 2022

La vicenda del lavoro agile è l'ennesima dimostrazione di come la gerarchia nelle fonti del diritto è andata decisamente "a ramengo" nel nostro Paese: la norma di legge¹ e quella regolamentare² stabiliscono che gli oneri di comunicazione obbligatoria connessi all'attivazione, alla modifica e alla cessazione del lavoro agile scattano dal 1° settembre 2022 (vedasi l'articolo di questo notiziario del 24 agosto scorso), ma un semplice **comunicato del Ministero del Lavoro posticipa tale obbligo al 1° novembre 2022**, ossia di ben due mesi.

Non c'è dubbio che i datori di lavoro e i loro consulenti saranno tutto sommato contenti per questa novità, che consente di tirare un respiro di sollievo rispetto all'affastellarsi di vari adempimenti di questo periodo; ma la qualità della produzione legislativa in Italia subisce un ulteriore sfregio.

La decisione di posticipare l'obbligo di comunicazione telematica deriva dal fatto che il Ministero si è reso conto di non poter attivare tempestivamente la modalità di comunicazione denominata **Massiva REST**, che rappresenta un'alternativa all'utilizzo del *format* individuale e che però comporta l'adeguamento attivo dei sistemi informatici dei datori di lavoro, e delle software house che elaborano i programmi di gestione dei dipendenti, al portale del Ministero.

Nel nostro scritto di pochi giorni fa si ricordava infatti che il Decreto Ministeriale attuativo prevede anche un sistema ulteriormente semplificato di comunicazione, (modalità Massiva REST, appunto), a beneficio di aziende che hanno un gran numero di lavoratori agili: per accedere a tale modalità, l'azienda o il soggetto abilitato dovranno preventivamente avanzare una richiesta in tal senso, compilando un *form online* sul sito del Ministero del Lavoro, all'indirizzo: <https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it>, indicando il nominativo di un tecnico informatico per i dovuti riscontri.

Resta ferma la necessità di procedere fin da subito alla redazione e alla **stipula dell'accordo individuale** previsto all'art. 19 della Legge 81/2017: l'esistenza dell'accordo individuale metterà infatti al riparo il datore di lavoro dai rischi connessi ad eventuali infortuni sul lavoro.

Se abbiamo correttamente inteso, ciò significa che nelle prossime settimane, ossia **entro il 1° novembre**, ciascun datore di lavoro interessato potrà comunicare al Ministero l'attivazione dello smart working, anche **retroattivamente**, in relazione agli accordi stipulati fin dal 1° settembre 2022.

La nota ministeriale ha se non altro il pregio di precisare il termine da osservare a regime (ossia dopo il 1° novembre), per effettuare la comunicazione telematica ed evitare quindi le sanzioni amministrative previste per l'omissione: trattandosi di una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, sostiene giustamente il Ministero, la relativa comunicazione andrà effettuata **entro il termine di cinque giorni**, dalla stipula dell'accordo individuale di smart working.

Collegandosi a questo link le aziende associate potranno visionare il comunicato del Ministero del lavoro: <https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Lavoro-agile-DM-149-2022-modalita-di-comunicazione-telematica-dal-1-settembre-2022.aspx>.

¹ L'art. 41-bis del Decreto-legge 21/06/2022, n. 73, convertito in Legge 04/08/2022, n. 122

² Il Decreto Ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022

GDPR E L'INTRICATA VICENDA DI GOOGLE ANALYTICS

Analytics, un servizio di analisi web gratuito che serve per monitorare gli accessi del sito, è un prodotto di Google, è il più popolare e fornisce statistiche e strumenti analitici, ovvero, misura il traffico sui siti web e traccia il comportamento degli utenti.

E' uno strumento molto usato che, però, riveste caratteri di illegittimità legati al trasferimento di dati verso gli Stati Uniti disciplinato dal regime giuridico previsto dal Privacy Shield: nel luglio dell'anno scorso, infatti, la sentenza Schrems II della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato l'invalidità di questo regime giuridico perché, in sostanza, non garantisce un livello di protezione come quello che vige all'interno dell'Unione europea grazie alla GDPR.

In Italia, con provvedimento del 09 Giugno 2022 il Garante privacy ha stabilito che il sito web che utilizza il servizio Google Analytics (GA), senza le garanzie previste dal Regolamento Ue, viola la normativa sulla protezione dei dati perché trasferisce negli Stati Uniti, Paese privo di un adeguato livello di protezione, i dati degli utenti.

Nello specifico, il Garante ha ammonito la società Caffèina Media S.r.l., che gestisce un sito web, ingiungendo alla stessa di conformarsi al Regolamento europeo entro novanta giorni, mediante adozione di misure adeguate per il trasferimento, pena la sospensione dei flussi di dati effettuati, per il tramite di GA, verso gli Stati Uniti.

La pronuncia giunge a conclusione di una complessa istruttoria avviata sulla base di una serie di reclami e in coordinamento con altre autorità privacy europee. Dall'indagine del Garante è emerso che i gestori dei siti web che utilizzano GA raccolgono, mediante cookie, informazioni sulle interazioni degli utenti con i predetti siti, le singole pagine visitate e i servizi proposti.

Tra i molteplici dati raccolti, indirizzo IP del dispositivo dell'utente e informazioni relative al browser, al sistema operativo, alla risoluzione dello schermo, alla lingua selezionata, nonché data e ora della visita al sito web.

Tali informazioni sono risultate oggetto di trasferimento verso gli Stati Uniti.

Nel dichiarare l'illiceità del trattamento il Garante ha ribadito che l'indirizzo IP costituisce un dato personale e anche nel caso fosse troncato non diverrebbe un dato anonimo, considerata la capacità di Google di arricchirlo con altri dati di cui è in possesso.

Il Garante ha evidenziato, in particolare, la possibilità, per le Autorità governative e le agenzie di intelligence statunitensi, di accedere ai dati personali trasferiti senza le dovute garanzie, rilevando al riguardo che, alla luce delle indicazioni fornite dall'EDPB (Raccomandazione n. 1/2020 del 18 giugno 2021), le misure che integrano gli strumenti di trasferimento adottate da Google non garantiscono, allo stato, un livello adeguato di protezione dei dati personali degli utenti.

Con l'occasione l'Autorità richiama all'attenzione di tutti i gestori italiani di siti web, pubblici e privati, l'illiceità dei trasferimenti effettuati verso gli Stati Uniti attraverso GA (anche in considerazione delle numerose segnalazioni e quesiti che stanno pervenendo all'Ufficio) e invita tutti i titolari del trattamento a verificare la conformità delle modalità di utilizzo di cookie e altri strumenti di tracciamento utilizzati sui propri siti web, con particolare attenzione a GA e ad altri servizi analoghi, con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Si rende quindi necessario chiedere al gestore del sito web di rendere conforme tale trattamento al GDPR, interrompendo l'utilizzo della funzionalità di Google Analytics (alle condizioni attuali) o utilizzando uno servizio simile che non comporti un trasferimento al di fuori dell'UE.

Per sua parte, Google con il rilascio di GA4 si sta muovendo in questa direzione: secondo alcuni esperti, nell'ultima versione di GA esisterebbero parametri che permettono di gestire i dati personali degli utenti

e di gestire gli stessi con server di Google situati in Europa che, come tali, devono rispettare le indicazioni della Gdpr.

Inoltre, Stati Uniti ed Europa starebbero negoziando un nuovo accordo che tenga conto di quando previsto da una serie di provvedimenti come il Data Acts e i due pacchetti normativi (Digital Market Act e Digital Services Act) che sono pronti per entrare in vigore nei prossimi mesi destinati a cambiare le regole delle piattaforme e dei mercati digitali.

Nell'attesa, suggeriamo alle aziende di adottare un comportamento prudente; all'atto pratico è consigliabile:

- Sospensione del servizio di Google Analytics; per violazione dell'art. 44 (Principio generale per il trasferimento) del GDPR.
- Eventuale utilizzo, in alternativa a Google Analytics, di servizi che siano rispondenti alle linee guida del GDPR. Una possibile soluzione è l'utilizzo della piattaforma opensource Matomo;
- Confrontarsi con i propri fornitori/gestori di servizi web per tutte le valutazioni del caso.

Consigliamo anche la lettura dell'agile contributo di Guido Scorza, componente del Garante privacy, su quanto debbano sapere le aziende sul tema: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9789874>

OPPORTUNITÀ E FINANZIAMENTI**BANDO CULTURA FINANZIARIA - ANNO 2022 (CODICE 22CF)****PUBBLICATA LA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO**

Segnaliamo che la Camera di Commercio di Vicenza, per favorire la prevenzione della crisi d'impresa, contrastare le difficoltà economico-finanziarie e sostenere le imprese della provincia di Vicenza a mantenere gli attuali livelli di occupazione in un'ottica di continuità dell'attività, offre la possibilità di accedere a contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere le spese per consulenza riguardanti la valutazione economico-finanziaria della propria impresa.

CHI PUO' PARTECIPARE

Possono partecipare al bando

- le imprese di tutti i settori economici, aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Vicenza, ed in regola con il pagamento del diritto annuale
- le imprese che abbiano attivato la **piattaforma digitale(*) messa a disposizione dalla Camera di Commercio per il tramite di Innexa Srl**, società in house del sistema camerale, finalizzata alla valutazione economico-finanziaria e organizzativa della propria impresa (*self-assessment*) e richiesto i servizi *scoring* e *check up*.

(*) Maggiori informazioni sulla piattaforma digitale si trovano ai seguenti link:

- Avviso per assegnazione di un accesso gratuito alla piattaforma digitale (suite finanziaria di Innexa Srl) <https://www.vi.camcom.it/it/bandi-contributivi-e-bandi-di-gara/bandi-contributivi-camera-vicenza/archivio-bandi?id=143>
- Webinar Innexa: finanza per il rilancio e lo sviluppo - 21 settembre 2022
<https://www.vi.camcom.it/it/appuntamenti/webinar-innexa-2022.html>

SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili le spese di consulenza di analisi finanziaria finalizzata a fornire alle imprese strumenti per prevenire la crisi e misurare lo stato di salute economico-finanziaria, la propria affidabilità e individuare segnali di allerta che possono presagire situazioni di disequilibrio.

Sono escluse le spese di trasporto, vitto e alloggio e generali sostenute dalle imprese beneficiarie.

Le spese ammissibili non potranno in nessun caso essere riferite alle seguenti attività:

- assistenza fiscale e contabile ordinaria;
- formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

La dotazione finanziaria prevista per l'intervento è pari a € 105.000,00.

Il contributo è di € 1.000,00 su una spesa minima di € 2.000,00 (al netto IVA) e non è previsto un limite massimo per i costi sostenuti dall'impresa.

Alle imprese in possesso del rating di legalità viene attribuita una premialità di € 200,00 da sommare al contributo spettante.

Vengono considerate ammissibili le spese, al netto dell'IVA, dettaggiate in fattura, sostenute e interamente pagate nel periodo che decorre dal **1 gennaio 2022 fino al momento in cui viene presentata la domanda**, cioè le fatture devono risultare emesse e i pagamenti devono risultare effettuati nell'arco temporale sopra indicato.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, a pena di

esclusione, con firma digitale, **dalle ore 15:00 del 28 settembre 2022 alle ore 15:00 del 26 ottobre 2022 salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi disponibili.**

Per ulteriori informazioni e per consultare il bando integrale si rimanda al sito della Camera di Commercio di Vicenza: <https://www.vi.camcom.it/it/bandi>

NUOVI BANDI: BREVETTI+, MARCHI+ E DISEGNI+

Segnaliamo che, con il decreto direttoriale di programmazione delle risorse del 7 giugno 2022 sono stati messi a disposizione per l'anno 2022 **contributi agevolativi, destinati alle Pmi, pari complessivamente a 46 milioni di euro per favorire la brevettabilità e la valorizzazione di idee e progetti.**

I contributi sono ripartiti nel seguente modo:

BREVETTI+

Dotazione di 30 milioni di euro (di cui 10 milioni di risorse PNRR)

Il bando ha l'obiettivo di sostenere la capacità innovativa e competitiva delle micro, piccole e medie imprese attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionali e internazionali valorizzando i brevetti più attuali e i progetti più qualificati che derivano dai risultati della ricerca pubblica e privata.

L'agevolazione concessa è un contributo a fondo perduto dell'80%, fino ad un massimo di 140.000 euro, delle spese ammissibili per l'acquisto di servizi specialistici relativi a:

- progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione
- organizzazione e sviluppo
- trasferimento tecnologico

Le domande potranno essere presentate dalle **ore 12.00 del 27 settembre 2022, fino ad esaurimento delle risorse** disponibili.

[Consulta il bando integrale](#)

MARCHI+

Dotazione di 2 milioni di euro

Le agevolazioni sono concesse alle PMI per le spese sostenute dal **1° giugno 2019 al momento della presentazione della domanda**, volte alla **tutela internazionale del marchio**:

- **Misura A** – Agevolazioni per favorire la **registrazione di marchi dell'Unione europea presso EUIPO** (Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici. L'agevolazione è un **contributo a fondo perduto fino all' 80% delle spese ammissibili sostenute.**
- **Misura B** – Agevolazioni per favorire la **registrazione di marchi internazionali presso OMPI** (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici. L'agevolazione è un **contributo a fondo perduto fino all' 90% delle spese ammissibili sostenute.**

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, **fino al raggiungimento del valore complessivo di € 25.000,00.**

Le domande potranno essere presentate a partire **dalle ore 9.30 del 25 ottobre 2022** fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

[Consulta il bando integrale](#)

DISEGNI+

Dotazione di 14 milioni di euro

L'incentivo viene riconosciuto alle PMI che desiderano realizzare un progetto finalizzato alla valorizzazione di disegni e modelli industriali registrati presso qualsiasi ufficio nazionale o regionale di proprietà intellettuale/industriale.

Sono ammissibili le spese per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni sostenute successivamente alla data di registrazione del disegno/modello e in ogni caso non antecedenti alla data di pubblicazione del bando.

Le agevolazioni sono concesse **fino all'80%** delle spese ammissibili entro l'importo **massimo di euro 60.000,00** e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio

Le domande potranno essere presentate a partire dalle **ore 9.30 del 11 ottobre 2022** fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

[Consulta il bando integrale](#)

BORSE DI STUDIO PER INCENTIVARE L'ISCRIZIONE DI STUDENTI DEL TERRITORIO AI CORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) ORGANIZZATI NELLA PROVINCIA DI VICENZA - Edizione 2022 (codice 22BS)

Segnaliamo che la **CCIAA di Vicenza** promuove un bando per l'assegnazione di **n. 50 borse di studio** a favore degli studenti che si iscriveranno nell'**anno 2022 al primo anno dei corsi ITS** (Istruzione Tecnica Superiore).

Destinatari

Possono presentare domanda le persone residenti in provincia di Vicenza che intendono iscriversi nell'anno 2022 al primo anno di un corso di Istruzione Tecnica Superiore (ITS-Academy) organizzato nella provincia di Vicenza (si veda elenco sul sito www.itsacademy-veneto.com).

Presentazione domande

Le domande di concessione della borsa di studio dovranno essere inviate via mail o PEC a partire dalle **ore 9.00 del 12 luglio 2022 e fino alle ore 21.00 del 12 ottobre 2022**. Il modulo di domanda è disponibile al sito camerale.

Entità del contributo

€1000 a fondo perduto a favore di n. 50 studenti residenti in provincia di Vicenza e regolarmente iscritti al primo anno di un corso ITS organizzato in provincia di Vicenza.

Il bando è integralmente consultabile al seguente link: <https://www.vi.camcom.it/it/bandi-contributivi-e-bandi-di-gara/bandi-contributivi-camera-vicenza/archivio-bandi?id=140>

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'**ufficio Orientamento al lavoro e alle professioni o l'Ufficio Punto Impresa Digitale** (PID) della CCIAA ai seguenti contatti:

e-mail orientamento@vi.camcom.it; – e-mail pid@madeinvicenza.it